

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24497 Anno 2026
Presidente: IOFRIDA GIULIA
Relatore: FEDERICI FRANCESCO
Data pubblicazione: 06/08/2026

Dazi doganali –Antidumping
Importatore – Responsabilità
- Indagini OLAF – Prova

ORDINANZA

Sul ricorso n. 11050-2025, proposto da:

TRILOGS SOCIETA' CONSORTILE s.p.a., p.i. IT06109611217, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Pisani Massamormile -

Ricorrenti

CONTRO

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, cf 97210890584, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -

Controricorrente

avverso la sentenza n. 6344/2024 della Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, pubblicata l'8.11.2024;
udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 24 marzo 2026 dal Consigliere Francesco Federici,

FATTI DI CAUSA

Dalla pronuncia impugnata e dagli atti difensivi si evince che, a seguito di notifica di un processo verbale di constatazione nei confronti dell'odierna ricorrente, nonché di altri soggetti, identificati come condebitori solidali, l'Agenzia delle dogane riclassificò la merce importata (componenti di e-bike da assemblare), accompagnata da 60 dichiarazioni doganali, e, all'esito del

contraddittorio, notificò l'avviso di rettifica dell'accertamento, con cui accertò maggiori diritti doganali ed iva per complessivi € 3.401.591,92, di cui richiese il pagamento, oltre ad € 135.966,50 a titolo di interessi di mora. Irrogò inoltre le sanzioni amministrative di cui all'art. 303, 3° comma, Tuld.

Nell'atto impositivo, tra l'altro, l'ufficio sostenne che era «*emersa la violazione del combinato disposto degli articoli 56 e seguenti del Reg. (UE) 9 ottobre 2013, n. 952 e degli articoli 1 e seguenti del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in quanto le dichiarazioni doganali presentate sono risultate irregolari per la qualità della merce importata*».

Seguì il giudizio, per quanto qui di interesse introdotto dalla Trilogs (e con separati ricorsi dagli altri condebitori solidali). La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli rigettò le ragioni della società con sentenza n. 12412/2023. L'appello della contribuente fu respinto con sentenza n. 6344/2024, ora al vaglio di questa Corte.

Il giudice d'appello, dopo aver evidenziato che i motivi di impugnazione erano tutti ricollegati alla medesima questione di diritto, ossia l'applicabilità della Regola 2A di interpretazione della Nomenclatura Combinata delle merci, di cui al Regolamento UE n. 2658/87, contestata dall'appellante sull'assunto che a trovare applicazione dovesse essere la Regola n. 1, ha rigettato le doglianze sulla violazione delle regole del contraddittorio; ha rigettato l'eccezione di prescrizione dei poteri accertativi; ha rigettato la censura di motivazione apparente dell'atto impositivo; si è quindi soffermato sulla portata e significato della Regola n. 2A, coinvolgente non solo l'oggetto completo sottoponibile a dazio, ma anche quello incompleto o non finito, che tuttavia abbia le caratteristiche essenziali di quello completo o finito, nonché quello smontato o "non montato", da assemblare. Ha richiamato gli arresti della giurisprudenza unionale in materia, in particolare sulla qualificazione del prodotto come finito per la contemporanea presentazione dei singoli elementi smontati, chiarendo che ciò esulava dalla contestuale dichiarazione in dogana; ha evidenziato che nel caso di specie le e-bike a pedalata assistita erano risultate complete di tutti i pezzi, giunti a destinazione normalmente in due contenitori, presentati per lo sdoganamento con intervalli di soli alcuni

giorni, semplicemente da assemblare sia pur con l'apporto di competenze specifiche, non tali tuttavia da richiedere operazioni di lavorazione. A tal fine ha richiamato anche i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che per fattispecie analoghe aveva fatto applicazione dell'imposta doganale dovuta per il prodotto finito. Ha infine respinto la richiesta di remissione della questione alla Corte di Giustizia UE, richiamando infine la sentenza 27 aprile 2023, in causa C-107/22.

Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso, affidato a dodici motivi, di cui l'ultimo dedicato all'errore in cui sarebbe incorso il giudice d'appello nel rigettare la richiesta di remissione della questione alla CGUE, a tal fine insistendo per il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE. Le ragioni di censura, ulteriormente illustrate da memoria, sono state contrastate con controricorso dall'Agenzia delle dogane. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Nell'adunanza camerale del 24 marzo 2026 la causa è stata trattata e decisa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 103, Reg. UE 952/2013, e dell'art. 27 Cost. La Corte avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione e decadenza dal potere impositivo dell'amministrazione doganale, per non aver considerato il decorso del termine triennale rispetto alla notifica dell'atto impugnato per alcune delle operazioni doganali contestate e comunque mancando il presupposto della sussistenza di un reato accertato con sentenza penale di condanna passata in giudicato.

Il motivo è infondato come infondati sono i dubbi di costituzionalità adombrati.

Premesso che la censura è comune, come le successive, alla controversia che sulle medesime contestazioni è insorta tra l'erario e la società V-Ita spa, altro condebitore solidale dei medesimi fatti, definita con ordinanza n. 14383/2026, questo collegio (lo stesso del precedente appena menzionato) ha affermato che *«richiamando quanto affermato da Cass. n. 21444/2022 (richiamato da Cass. n. 21659/2024), [...], questa Corte è*

ferma nel ritenere che l'azione di recupero a posteriori di dazi doganali può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto ove la mancata contabilizzazione sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente, ma alla sola condizione che sia trasmessa all'Autorità Giudiziaria, entro la scadenza del termine di prescrizione (e non anche dopo la sua scadenza) la notitia criminis (Cass., Sez. V, 4 aprile 2012, n. 5384; Cass., Sez. V, 12 settembre 2019, n. 22745, pronunciata in un caso del tutto analogo). La trasmissione della notitia criminis, in qualità di "primo atto esterno rivolto a prefigurare il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale" (già in tal senso Cass., Sez. V, 13 ottobre 2006, n. 22014; Cass., Sez. V, 23 aprile 2010, n. 9773; Cass., Sez. V, 7 maggio 2010, n. 11181; Cass., n. 5384/2012 e successive), costituisce condizione – ove intervenga nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza – affinché l'Amministrazione finanziaria possa legittimamente procedere a una azione di recupero a posteriori dei dazi che trovi fondamento astrattamente in una fattispecie delittuosa. Ove il termine prescrizionale, invero, risulti elasso al momento dell'inoltro della notitia criminis, il recupero a posteriori non può fondarsi sugli esiti di una successiva attività di indagine in cui siano oggetto di accertamento operazioni doganali anteriori di oltre un triennio alla trasmissione della notizia di reato. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la fondatezza dell'eccezione sollevata al riguardo dalla società contribuente con riferimento alle azioni di recupero a posteriori in relazione ad operazioni daziarie contabilizzate in epoca (dal 12/11/2018 al 04/08/2019) in cui non era ancora decorso il triennio dalla trasmissione della notitia criminis (13/09/2021) – che peraltro sono date che la ricorrente non contesta - non si è sottratta alla corretta applicazione dei suddetti principi. Alla stregua di tali considerazioni devono ritenersi manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità che la ricorrente ha prospettato peraltro senza neppure l'indicazione di quale sarebbe la norma primaria che impatterebbe negativamente rispetto ai precetti costituzionali e quali di questi verrebbero in rilievo».

Condividendosi interamente i passaggi della motivazione ora richiamati, il motivo va dunque rigettato.

Con il secondo motivo la società deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. e/o violazione dell'art. 101, 3° comma, c.p.c.; la violazione art. 24 Cost.; la violazione dell'art. 111 Cost., nonché dei Regolamenti UE n. 71 del 10 gennaio 1997, n. 1379 del 28 agosto 2019, n. 2474 dell'8 settembre 1993, n. 1379 del 28 agosto 2019, e ciò ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Con il motivo si denuncia l'illegittima modifica e/o l'illegittimo ampliamento della *causa petendi* perché -secondo la ricorrente- la sentenza, riformando la decisione del primo Giudice, ha accolto l'appello avversario per ragioni diverse rispetto a quelle affermate dall'Ufficio nel provvedimento impugnato, ovvero imputando alla società contribuente comportamenti elusivi.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce anche, in via subordinata al mancato accoglimento del secondo motivo di ricorso, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 101, secondo comma c.p.c., dei Regolamenti UE n. 71 del 10 gennaio 1997, n. Regolamento n. 1379 del 28 agosto 2019, n. 2474 dell'8 settembre 1993, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Sostiene che «Il secondo Giudice, infatti, una volta scelto di decidere la lite sulla scorta di questioni estranee alla causa petendi individuata dal PVC (presunte condotte elusive)», avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio delle parti»

I motivi, che vanno trattati congiuntamente perché logicamente connessi, sono altrettanto infondati.

Come si è già chiarito nel precedente n. 14383/2026, la Corte di II grado ha argomentato in ordine all'applicazione della Regola 2A, affermando che un'interpretazione diversa della nozione di oggetto smontato o non montato consentirebbe, in pratica, agli importatori di scegliere essi stessi, mediante una manipolazione relativamente semplice, come la presentazione delle merci in dichiarazioni distinte, la classificazione tariffaria delle merci in questione, o come un insieme oppure separatamente, a loro più favorevole (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, VAD e van Aert, C-499/14, EU:C:2016:155, punto 39). Sulla scorta della ricostruzione normativa e giurisprudenziale comunitaria, la sentenza ora all'esame di questo Collegio ha ritenuto che anche nel caso in esame occorresse applicare la Regola n. 2A, espressione di un principio generale volto a fronteggiare possibili

comportamenti elusivi, come l'importazione separata di diversi componenti che, una volta assemblati, costituiscono un prodotto finito a cui andrebbe applicata una fiscalità doganale più elevata rispetto a quella prevista per le singole parti.

Il giudice d'appello, dunque si è riferito alla Regola 2 A, sulla quale infatti si sofferma ai fini della sua interpretazione e di cui fa espressa applicazione. Manca dunque l'imputazione alla società contribuente di comportamenti elusivi. Questi ultimi vengono menzionati nella sola prospettiva delle finalità di tutela, cui presiede la disciplina della Regola 2 A, ma non per imputare alla società una condotta elusiva, come invece erroneamente sostenuto nel motivo in esame. Sotto tale profilo l'argomentazione censurata non costituisce affatto la *ratio decidendi*, esprimendo soltanto un convincimento dei giudici di appello sulle finalità della Regola richiamata.

L'inconsistenza del secondo motivo e le ragioni del suo rigetto si riflettono consequenzialmente sul terzo motivo, atteso che, non riconoscendosi la modifica della *causa petendi*, non vi era alcuna necessità di sottoporre la questione alle parti per sollecitarne il contraddittorio.

Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, e 12, comma 7, della legge 212 del 2000, dell'art. 2 della legge n. 241/1990, nonché degli artt. 24, 97, 111 Cost.».

Sostiene la ricorrente che *«Ciò di cui Trilogs si è sempre doluta (sin dal primo grado di questo processo) non è la mancata possibilità di depositare "memorie e osservazioni" nella fase endoprocedimentale, ma la diversa circostanza per la quale le memorie e osservazioni depositate non sono state prese in considerazione dall'Ufficio e/o quella per cui l'Ufficio non ha reso noto i motivi a sostegno dei quali ha raggiunto la determinazione di non considerarle»*.

In sostanza. la violazione del contraddittorio sarebbe consistita nell'esaminare sbrigativamente le memorie depositate in sede amministrativa.

Il motivo è infondato.

Come anche in questo caso chiarito dall'ordinanza 14383/2026, tale condotta, addebitata all'amministrazione, non costituisce violazione del contraddittorio. A parte l'erroneo richiamo all'art. 12 della legge n. 212 del

2000, questa Corte ha reiteratamente affermato che *«In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali è espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e che, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo»* (Cass. n. 12343/2024). Peraltro, la ricorrente confonde il diritto al contraddittorio con la motivazione dell'atto impositivo e pretende di applicare le disposizioni processual-civilistiche e i principi espressi da questa Corte in materia di motivazione apparente delle pronunce giudiziali anche alla motivazione degli atti amministrativi.

Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la «Violazione del principio del ne bis in idem. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2909 c.c. e 324 c.p.c.».

Sostiene che la sentenza impugnata, là dove *«qualifica le attività compiute presso gli stabilimenti di V-Ita dopo lo sdoganamento quali mero assemblaggio (p. 6) e dunque irrilevanti rispetto alla possibilità di qualificare le merci oggetto di Dichiarazione Doganale quale prodotto finito»*, si pone in contrasto con l'accertamento risultante dalla sentenza del TAR Campania n. 2197/2022, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3151 del 28 marzo 2023, passata in giudicato, in cui si legge (a pag. 18) che *«nel caso in esame, le merci di cui si discute non erano destinate alla vendita diretta, tant'è che non sono re-imballate congiuntamente dopo lo sdoganamento, ma necessitano comunque di passaggi intermedi ed ulteriori – quantomeno l'assemblaggio - per essere commercializzate come biciclette a pedalata assistita»*.

Il motivo è infondato atteso che la sufficienza del *«mero assemblaggio»* dei beni importati, affermata nella sentenza del TAR, si pone in assoluta sintonia e non in contraddizione con quanto affermato nella sentenza qui impugnata.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la «Violazione del principio del ne bis in idem. Violazione e/o falsa applicazione e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per omesso esame

di un fatto decisivo ai fini della decisione», costituito dalla sentenza del TAR citata nel precedente motivo di ricorso.

Il motivo, formulato entro il parametro del vizio di motivazione, è intanto inammissibile ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., per la sussistenza di una doppia pronuncia di merito conforme in assenza, peraltro, della deduzione di una qualche difformità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello (cfr. Cass. n. 8515/2020; Cass. n. 35893/2023).

È in ogni caso inammissibile anche sotto il diverso profilo della concreta censura formulata. La dedotta omissione è infatti riferita non a un fatto storico-naturalistico ma ad argomentazioni, nella specie contenute in una pronuncia giudiziale.

Costituisce orientamento consolidato, infatti, quello secondo cui il "fatto", agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non può confondersi con una "questione" o un "punto". Esso deve consistere in un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza naturalistica, un episodio fenomenico rilevante (cfr, ex multis, Cass. n. 7983/2014, n. 17761/2016, n. 29883/2017; Cass. Sez. U., n. 8053/2014 e n. 5745/2015).

Con il settimo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «Violazione artt. 24 e 111 Cost; Violazione art. 132 c.p.c. Violazione Regolamento n. 2658/1987».

Sostiene che «La Sentenza ha da un lato confermato che l'applicazione della Regola Generale n. 2a necessita della necessaria contemporaneità della presentazione in Dogana di tutte le parti occorrenti per ottenere il prodotto finito [...] e, dall'altro, ritenuto legittimo l'atto impugnato, nonostante abbia pacificamente ad oggetto parti di biciclette elettriche dichiarate in dogana nell'arco di quasi quattro anni proprio perché asseritamente avvenute in spregio alla Regola Generale n. 2a, in quanto questa sarebbe *"espressione di un principio generale volto a fronteggiare possibili comportamenti elusivi, come l'importazione separata di diversi componenti che, una volta assemblati, costituiscono un prodotto finito a cui andrebbe applicata una fiscalità doganale più elevata rispetto a quella prevista per le singole parti (p. 4)"*». La Sentenza, secondo la formulazione della censura, avrebbe cioè ritenuto, contemporaneamente, che i destinatari dell'avviso avrebbero:

«realizzato un meccanismo di importazione elusivo volto ad aggirare la Regola Generale n. 2A per eludere l'applicazione dei dazi antidumping e compensativi; violato la Regola Generale n. 2, in applicazione della quale le parti di *ebike* andrebbero <<*qualificate e quindi tassate come un unico insieme*>>, anche se <<*presentate in dogana in confezioni separate e in tempi diversi*>>. I due concetti sono, però, tra loro incompatibili, sino ad essere – a ben vedere – l'uno il contrario dell'altro e, di conseguenza, la motivazione della Sentenza è in parte qua soltanto apparente».

Con l'ottavo motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. è dedotto il vizio di contraddittorietà della motivazione «Violazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c.; Violazione dell'art. 111, comma 6, Cost.; Violazione Regolamento n. 2658/1987».

I motivi, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono privi di pregio.

Per quanto già detto in ordine al secondo motivo di ricorso, il giudice d'appello nella parte motivazionale oggetto di censura si riferisce alla Regola 2 A, di cui fa espressa applicazione senza alcuna imputazione alla società contribuente di comportamenti elusivi, come invece erroneamente sostenuto nel motivo in esame. Anzi, l'argomentazione censurata non costituisce neppure *ratio decidendi*, esprimendo soltanto un convincimento dei giudici di appello sulle finalità della Regola 2A. Da ciò deriva l'infondatezza del settimo e dell'ottavo motivo.

A maggior ragione inammissibile si rivela il nono motivo, con il quale la società ha lamentato la «violazione art 132, 2° comma, n. 4, c.p.c.; Violazione art. 111, comma 6, Cost.; Violazione Regolamento n. 2658/1987, in relazione all'art. 360, n. 5». I limiti di percorribilità della censura indirizzata al vizio motivazionale, già prima esposti, evidenziano il totale debordamento dal perimetro di critica formulabile entro il suddetto parametro d'impugnazione.

Con il decimo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento UE n. 952/2013 e del Regolamento Delegato UE n. 2446/2015 in relazione all'art. 360, n. 3».

La ricorrente richiama l'art. 60 del Regolamento UE 952/2013 (rubricato "Acquisizione dell'origine") che sancisce, al secondo comma, che «le merci

alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».

Secondo parte ricorrente la predetta disposizione prevede che *«la "origine" di un prodotto può essere ricondotta in capo al Paese o territorio nel quale è eseguita l'ultima trasformazione economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata, che abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Nel nostro caso, questo paese è l'Italia. È certo, infatti, che in Italia sia avvenuta l'ultima trasformazione dei prodotti importati, consistente nell'assemblaggio degli stessi»*. Sarebbe la stessa sentenza, prosegue la difesa della società, ad affermarlo *«quando richiama, senza confutarle in parte qua, le relazioni tecniche prodotte da V-Ita attestanti le operazioni di assemblaggio. Che le operazioni di assemblaggio eseguite presso gli stabilimenti di V-Ita costituiscano una "trasformazione economicamente giustificata" è stato poi accertato, come si è detto, dal Tar Campania con sentenza n. 2197/2022 (poi confermata dal Consiglio di Stato ed oggi passata in giudicato)»*.

Il motivo, già formulato nella causa parallela introdotta dalla società responsabile solidale e decisa con la richiamata ordinanza n. 14383/2026, è inammissibile per novità della questione che non risulta trattata nella sentenza impugnata. La ricorrente non ha indicato in quale parte del giudizio di merito aveva introdotto la questione, così contravvenendo al noto principio giurisprudenziale secondo cui, *«Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa»* (da ultimo, Cass. n. 3473/2025).

Il motivo è comunque infondato atteso che da nessuna parte degli atti di causa all'esame di questa Corte emerge che quelle da effettuare nel caso di specie fossero lavorazioni di trasformazione o sostanziali come pretende il citato art. 60. Anzi, richiamando quanto si è detto esaminando il quinto motivo di ricorso, la sentenza del TAR cui fa riferimento la ricorrente ha accertato che nel caso di specie fosse sufficiente, per essere commercializzate come biciclette a pedalata assistita, l'assemblaggio dei pezzi importati, in perfetta sintonia e non in contraddizione con quanto affermato dalla Corte di II grado.

Con l'undicesimo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento di Esenzione (n. 88/97, come modificato dal Regolamento n. 512/2013 e dal Regolamento n. 1296/2020) e del Regolamento 611 del 17 marzo 2023».

Il motivo è infondato.

Vanno ribadite le argomentazioni già utilizzate da questo collegio nell'ordinanza n. 14383/2026, secondo cui *«Il motivo, diretto a censurare la statuizione d'appello di esclusione dell'importazione de qua dal regime di esenzione dal dazio antidumping ritenendo che "il Regolamento di esenzione, e dunque il suo art. 14, non si applica alle parti di biciclette elettriche importate per essere poi sottoposte ad operazioni di assemblaggio» (ricorso, pag. 48), è all'evidenza inammissibile per difetto di interesse in quanto con lo stesso la ricorrente sostanzialmente ribadisce l'inapplicabilità di detto Regolamento, già affermata dalla CTR, ancorché sotto altro profilo. Va da ultimo osservato che la solidità del quadro interpretativo emergente dalla giurisprudenza unionale, da ultimo rinvenibile nella sentenza della Corte di giustizia UE del 27 aprile 2023, in causa C-107/22, esclude la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ai sensi dell'art. 267 TFUE, sollecitato dalla ricorrente, dovendosi, peraltro, evidenziare che il provvedimento del Tribunale di Genova depositato dalla parte ricorrente con la memoria (essendo superflua la rimessione in termini per consentirle di provare il deposito di detto provvedimento dinanzi alla CGUE) riguarda un procedimento penale, dove gli imputati «venivano rinviati a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere, i primi, dei reati di contrabbando doganale, falso in atto pubblico*

